

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. ____ DEL _____

COMUNE DI FICULLE

**Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti
(Art. 8 L.R. 11 del 13 maggio 2009)**

**PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
*(Ai sensi delle linee guida di cui alla DGR n. 1229
del 7 settembre 2009)***

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (articolo abrogato D. Lgs 11/20)
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo (TARI)

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione della TARI
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23 BIS. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 23 TER. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 23 QUATER. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni, agevolazioni e finanziamento delle stesse

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Funzionario Responsabile
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi, compensazione e reclami e richieste scritte di informazioni e/o rettifica degli importi addebitati
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 39. Clausola di adeguamento
- Art. 40. Disposizioni transitorie

Allegati

- all. A: eliminato a seguito delle disposizioni del D. Lgs n. 116/20
- all. B: Categorie di utenze non domestiche.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché

gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati

alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

“articolo abrogato ai sensi del D.lgs n. 116/2020”

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- le acque di scarico;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
-
- sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3,

paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 5. Soggetto attivo (TARI)

1. La TARI, in qualità di tributo, è applicata dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il comune provvede all'accertamento ed alla riscossione del tributo sui rifiuti. E' comunque facoltà dei comuni affidare le suddette attività al gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dall'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. In fase di misurazione dei rifiuti, le suddette attività saranno svolte esclusivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come previsto dal relativo contratto di affidamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni :
 - *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze (cantine, garage, ecc.);
 - *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione della TARI:
 - ad eccezione delle aree scoperte operative, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (in particolare: i balconi e le terrazze scoperte, i portici, i posti auto privati scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restandone i confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione d'inizio". In mancanza della "dichiarazione d'inizio", la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tariffa.
8. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete come comprovato dall'utente sulla base di idonea documentazione;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; a tal fine si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ad esclusione delle ipotesi in cui l'intervento autorizzato renda possibile l'utilizzo parziale dell'immobile;
 - le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile ai fini TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. In riferimento a locali e/o aree scoperte di tipo industriale, tali superfici sono individuate limitatamente alle porzioni sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi (impianti, macchinari e relativi spazi di manovra) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni.
3. In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali, trova applicazione il successivo comma 4, del presente Regolamento.
4. Non sono in particolare, soggette al tributo:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili esimili, depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Descrizione – Categorie di attività	% di abbattimento delle superfici
Officine meccaniche, falegnamerie, gommisti, elettrauto, carrozzerie	45%
Tintorie, parrucchieri, lavanderie	35%
Laboratori analisi, medici, odontoiatrici, farmacie	15%
Laboratori fotografici	25%
Tipografie e stamperie	40%
Fornaci, cantine, frantoi, ceramiche	40%

6. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 4 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
7. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero con specifica indicazione dei codici CER. *In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa*

per l'intero anno solare. In ogni caso ai fini del riconoscimento della riduzione sulla superficie il costo sostenuto e comprovato dal richiedente l'agevolazione dovrà essere almeno pari alla percentuale di riduzione applicata sulla tariffa comunale altrimenti dovuta.

8. Il contribuente può fare richiesta al Comune affinché questo verifichi le aree produttive di rifiuti speciali non conferibili, nonché il collegamento funzionale ed esclusivo tra tali attività produttive, e le materie prime e le merci presenti in locali destinati a magazzini, con la finalità di estendere ad essi il divieto di conferibilità, e quindi di detassarli. La detassazione non è applicabile quando il magazzino non accoglie esclusivamente materie prime o prodotti finiti/semilavorati utilizzati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione (artigianali o industriali) con rifiuti speciali

Art. 11. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità

dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dall'ATI, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. In applicazione dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, nella determinazione dei costi del servizio l'Ente in sede di predisposizione del proprio Piano finanziario del servizio deve tener conto anche di tutti i costi di esercizio e/o investimento che non sono a carico del gestore esterno bensì dell'Ente stesso.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, e del tributo provinciale:
per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

Art. 15. Periodi di applicazione della TARI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Le variazioni nel numero dei componenti del nucleo familiare, sia in aumento che in diminuzione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo art. 17.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. A partire dall'anno 2021 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione nei rispettivi Paesi di residenza maturata in regime di convenzione con l'Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta secondo normativa

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati né concessi in uso a qualsiasi titolo, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume che il numero degli occupanti sia pari a due (2) componenti (famiglia ISTAT arrotondata per difetto).
5. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune compresi i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Con cadenza annuale, il Comune/Gestore del Servizio rileva l'esatta composizione dei nuclei iscritti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Lo stesso Comune/Gestore del Servizio provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza. E' fatto obbligo di presentare al Gestore del Servizio denuncia di variazione per eventuali persone, non appartenenti al proprio nucleo familiare di residenza, che si aggiungono agli occupanti dell'abitazione (conviventi, badanti, ecc..)

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della tariffa.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un importo minimo di €. 12,00.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero

per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.
8. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5% della quota fissa e variabile;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della quota variabile;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'Estero: riduzione del 20% della quota variabile;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita dichiarazione, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto ovvero la disponibilità dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 23 BIS. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 23 TER. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23BIS comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante

l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio [indicare quale, es. Ufficio Ambiente] ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti

dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 QUATER. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: "La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza" 3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 30% della quota fissa della tariffa, per gli immobili ubicati esternamente ai centri abitati, ovvero fuori dalle aree di raccolta interne è del 40% della quota fissa per le sole unità immobiliari che per la loro collocazione sul territorio comunale sono oggettivamente escluse dal sistema di raccolta porta a porta per qualsivoglia tipologia di rifiuto conferito.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle seguenti utenze non domestiche
 - a) per attività di pasticceria, rosticceria, pizzeria, ristorante, agriturismi, alberghi, macellerie: riduzione del 45% nella parte fissa e nella parte variabile;

- b) Bar, wine bar, ortofrutta, fiori e piante, pescherie: riduzione del 35% nella parte fissa e variabile;
2. Le riduzioni cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
 3. Le riduzioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
 4. La copertura del costo delle riduzioni/esenzioni previste dai precedenti commi è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
 5. Le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa

Art. 27. Cumulo di riduzioni, agevolazioni e finanziamento delle stesse.

1. Qualora si rendessero applicabili in relazione alla medesima utenza più riduzioni e/o agevolazioni, troveranno applicazione solo n. 2 agevolazioni e/o riduzioni individuate tra quella più favorevoli all'utente.
2. In ogni caso per poter fruire delle agevolazioni e/o delle riduzioni previste nel presente regolamento il richiedente dovrà essere in regola con il versamento di tutti i tributi ed imposte comunali degli ultimi tre anni.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) **per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;**
 - b) **per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;**
 - c) **per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.**
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La

dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri;

5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022..

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, l'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, con altre modalità stabilite dal Comune. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune/Gestore del Servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, la cessazione può avvenire anche a cura del Gestore del Servizio nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
7. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 15, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
8. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
 - la superficie,
 - la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - il recapito postale, di posta elettronica del contribuente.
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni
11. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
12. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
13. Le richieste di variazione del servizio (es. modifica della destinazione d'uso dell'immobile) che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
14. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Funzionario Responsabile

1. Il Gestore del Servizio/Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore del Servizio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione oltre agli interessi di cui all'articolo 35, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 796 e successivi della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020).
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
 - b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
 - c) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti punti b, c e d sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 33. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24), , ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Gli importi dovuti sono riscossi in due o più rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del gestore/Comune e con avvertimento che in caso di omesso/parziale versamento degli importi dovuti alle scadenze indicate, si procederà con la notifica di formale atto di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, secondo le disposizioni date nell'avviso. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune , il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune
4. L'avviso di pagamento può essere ulteriormente rateizzato in un massimo di nove rate complessive in caso di difficoltà economica o sociale del contribuente a seguito di istanza motivata. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
5. h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 .
6. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune/gestore notifica, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con l'addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza, che, in caso di inadempimento, si dovrà pagare la sanzione irrogata per omesso pagamento di cui al comma 2, oltre agli interessi di mora, con avvertimento che divenuto l'accertamento definitivo si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Nel caso lo ritenga opportuno il Gestore/Comune può inviare separatamente dall'avviso un sollecito bonario di pagamento con le sole spese di spedizione.
7. L'atto di accertamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune/gestore.
8. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, il gestore/Comune per il tramite di soggetto legalmente abilitato procede alla riscossione coattiva

dei relativi importi che potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 34. Interessi

1. Sulle somme dovute non versate alle previste scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dal Regolamento comunale sull'attività tributaria. In carenza del citato regolamento comunale alle somme dovute si applicano gli interessi di mora, computati nella misura del vigente tasso legale;
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi, compensazione, reclami e richieste scritte di informazioni e/o rettifica degli importi addebitati

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
4. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
6. Con riferimento alle richieste di cui al comma 3 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
7. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 180 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine

entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso¹.

8. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile o rimborsato a discrezione dell'ufficio. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 4).
8. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
9. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
10. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune / Gestore del Servizio non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2023**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 39. Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e comunque fino all'avvenuto trasferimento del Servizio al gestore.

Fino al completo trasferimento di tutte le attività di cui al punto 1 il funzionario responsabile di cui all'art. 30 deve intendersi funzionario comunale responsabile.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune/Gestore del Servizio al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

ALLEGATO A

Abrogato a seguito D.Lgs. n. 116/2020

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bter), punto 2) 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni. 7. Alberghi con ristorante. 8. Alberghi senza ristorante. 9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie. 23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari. 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.»